



Como Servizi Urbani

Regolamento interno per l'utilizzo delle strutture portuali

Approvazione	Verbale C. di A. del 27/07/2023
Aggiornamento 1	



REGOLAMENTO INTERNO PER L' UTILIZZO DELLE STRUTTURE PORTUALI IN GESTIONE A CSU SRL A S.U.

Con riferimento al TITOLO III – MODALITA' D'USO art. 12 del *REGOLAMENTO STRUTTURE PORTUALI COMUNE DI COMO* (delibera C.C. n. 17 del 25.03.2002 modificato con delibera C.C. n. 41 del 30/06/14) si ricordano le norme generali:

- a) Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato. L'Ente Gestore si riserva per motivi di ordinata collocazione delle imbarcazioni la possibilità di variare il posto di ormeggio all'interno della medesima struttura portuale ovvero presso altra struttura.
- b) E' vietato lo scambio di posti d'ormeggio fra assegnatari, se non espressamente autorizzato.
- c) Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diverse da quella dichiarata sulla domanda, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo d);
- d) Prima di variare l'imbarcazione il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Ente Gestore indicando la tipologia e le dimensioni. L'Ente Gestore, entro dieci giorni dal ricevimento, comunicherà al concessionario la compatibilità della nuova imbarcazione con il posto di ormeggio già assegnato e nel caso di non compatibilità non sarà consentito al concessionario di ormeggiare la nuova imbarcazione. L'eventuale cambio di imbarcazione può comportare la variazione del canone.
- e) La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto di occupazione del posto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Ente Gestore, la restituzione del contrassegno e dell'eventuale chiave magnetica con la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato senza rimborso alcuno della quota del canone già versato.

NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI

È VIETATO:

- lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni /Le imbarcazioni ormeggiate non possono essere usate come sede per attività commerciali o professionali;
- L'accesso agli estranei e l'utilizzo dei servizi;
- affittare il proprio posto barca o darlo in uso a terzi;
- introdurre nelle strutture motocicli, monopattini, biciclette;
- effettuare sui pontili lavori che possano sporcare o arrecare danni. Ai trasgressori saranno addebitate le eventuali spese di pulizia, riparazione e ripristino;
- la pesca di qualsiasi tipo da terra e da bordo;
- effettuare la balneazione, lo sci nautico;
- ingombrare con oggetti, materiale ed altro i pontili. In caso di inosservanza la Direzione provvederà, anche senza preavviso, a far rimuovere quanto depositato abusivamente, a spese del proprietario
- l'uso dei proiettori luminosi, la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto di immondizie o di ogni sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, produrre odori sgradevoli o insudiciare le barche o lo specchio acque;



- apportare modifiche alla struttura portuale;
- il rifornimento o rabbocco di propellenti;
- Tenere collegato il carica batteria e qualsiasi strumento elettrico in assenza di personale che possa vigilare e/o creare collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei;

Qualsiasi intervento o richiesta relativa ad interventi, disposizione ormeggi, assistenza, devono essere richieste direttamente agli uffici al numero 031/26.22.56 o con mail porti@csusrl.it

Nell'ambito portuale tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, devono circolare con collare e museruola; i proprietari degli animali hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi sporcati dai propri cani. I proprietari devono tenere i cani sempre sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia rimanendo, in ogni caso, responsabili per eventuali danni

Le unità all'ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria e altrui unità.

Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con riferimento alla pulizia e allo svuotamento del telo dall'acqua piovana o ad infiltrazione nello scafo che impediscano o rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni.

Il concessionario è tenuto ad occupare esclusivamente il posto barca assegnatogli.

Il gestore potrà disporre lo spostamento d'ormeggio qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza e per particolari e motivate esigenze con l'operatività e l'utilizzazione del porto.

Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto o dell'approdo ed un comportamento ed atteggiamento di decoro consoni di un uso di aree pubbliche.

PAGAMENTI E DECADENZA CONCESSIONE DI ORMEGGIO

Ad esclusione del pagamento della proposta di assegnazione che deve essere eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i pagamenti annuali della concessione devono essere effettuati entro il 31 gennaio.

Il ritardato pagamento comporta l'applicazione di una penale del 2% per il primo mese, del 4% per il secondo mese e del 4% per il terzo (*Articolo 53 Legge Regionale 4 aprile 2012*)

Alla scadenza del terzo mese il mancato pagamento comporta la decadenza dall'assegnazione lo sgombero dell'ormeggio, l'obbligo di pagamento dei mesi di occupazione maggiorate delle spese di segreteria con la conseguente comunicazione alle autorità competenti.

Per tutto quanto non esplicitamente citato si fa riferimento alle normative vigenti ed al buon senso di ciascuno nell'interesse di tutti.

Como Servizi Urbani S.r.l. a S.U.

La Direzione